



IN COSTANZA DI RAPPORTO

Casi particolari

Vi sono casi in cui l'autorizzazione alla contribuzione volontaria può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è cessato. Ad esempio:

- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, in presenza di specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successive al 31 dicembre 1996;
- congedi per formazione, per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia;
- attività lavorativa svolta con contratto di lavoro part time, se i versamenti sono effettuati a copertura oppure a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto.



IL SEMESTRE PRECEDENTE

L'effetto di «conversione»

La domanda di pensione respinta è considerata dall'Inps come richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari; se vi sono i requisiti, l'assicurato può ottenere l'autorizzazione. Tranne le eccezioni citate nel primo blocchetto di questa infografica, i contributi, generalmente, si versano per i periodi successivi all'autorizzazione; è data la possibilità di versare anche per i sei mesi precedenti la data della domanda. Dal 12 luglio 1997, si possono coprire anche i sei mesi precedenti la domanda, sempre che non esistano cause ostative, quali la presenza di contribuzione, anche figurativa, nel semestre interessato.



VERSAMENTI IN RITARDO

Termini tassativi

Il versamento effettuato in ritardo, anche di un solo giorno, rispetto alla scadenza, comporta il mancato riconoscimento del periodo da accreditare, e l'importo versato sarà rimborsato. In questo caso, peraltro, l'assicurato potrà anche chiedere che il versamento venga ritenuto utile per coprire il trimestre successivo. Ad esempio, se per la scadenza fissata del 30 giugno 2017 il versamento viene effettuato il 5 luglio 2017, il contribuente potrà chiedere che il pagamento sia tenuto valido per il trimestre aprile-giugno 2017, mentre il trimestre gennaio-marzo 2017 resterà scoperto.



LE ESCLUSIONI

Niente autorizzazione

Non possono essere autorizzati ai versamenti volontari gli assicurati che all'atto della domanda siano:

- titolari di pensione diretta nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti o in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- titolari di pensione diretta erogata da forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'Inps o dalla Cassa di previdenza dei liberi professionisti;
- iscritti ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati;
- iscritti alla gestione separata anche se l'autorizzazione è richiesta in una delle altre gestioni pensionistiche gestite dall'Inps.



LA DECORRENZA

Secondo le categorie

L'autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data della domanda. Per gli assicurati al Fondo ex Ipost e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa decorre dal giorno di presentazione della domanda; per gli artigiani e i commercianti, dal primo giorno del mese di presentazione della domanda. Se la domanda è presentata prima della cessazione dell'attività e durante la definizione della domanda vi è la cessazione, la decorrenza sarà al primo giorno o al primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, e al primo giorno del mese successivo alla cancellazione per artigiani e commercianti.



I LAVORATORI AGRICOLI

Aliquota al 28,70%

Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il termine del 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995 in poi, per i quali nell'anno 2006 è stata raggiunta l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l'aliquota applicata per il Fpld (Fondo pensione lavoratori dipendenti) è pari al 28,70 per cento. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017, per entrambe le "categorie" citate sopra l'aliquota da applicare è, appunto, quella 28,70 per cento.